

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2017, n. 40

Società Puglia Valore Immobiliare S.r.l. Assemblea straordinaria del 27 dicembre 2016. Ratifica partecipazione.

Il Presidente, dott. Emiliano, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore, confermata dal Dirigente della Sezione Raccordo al Sistema Regionale e dal Segretario della Presidenza, riferisce quanto segue.

La Regione Puglia è socio della Società Puglia Valore Immobiliare Srl con una quota di partecipazione azionaria pari al 100 %.

Con nota Prot. 290 del 19 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC in pari data, è stata convocata l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, Amministratore Unico della società, in Bari, via Putignani, 12, il giorno 27 dicembre 2016 alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche dello Statuto della società ai sensi del D.Lgs. 175/2016.

Per la partecipazione alla detta Assemblea, in mancanza di una seduta di Giunta Regionale utile, il Presidente della Giunta regionale ha assunto l'Atto di indirizzo" n. 6366/SP del 23/12/2016, volto ad argomentare le determinazioni del socio Regione Puglia rispetto al punto all'ordine del giorno.

Tale atto di indirizzo, con allegata la relazione tecnica della struttura competente, è stato depositato in sede di Assemblea.

A riguardo si precisa che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 18 della n. 124/2015, c.d. legge Madia, per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, "al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza". Il D.Lgs. n. 175/2016, cd. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", detta norme aventi ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta".

Ai sensi dell'art. 26, co. 1 del T.U., "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016".

In particolare, incidono sugli attuali statuti delle società partecipate dalla Regione Puglia le seguenti disposizioni:

Pertanto, in considerazione della vigenza delle disposizioni del testo unico in parola, si è reso necessario partecipare all'Assemblea straordinaria della Società Puglia Valore Immobiliare Srl, convocata presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, Amministratore Unico della società, in Bari, via Putignani, 12, il giorno 27 dicembre 2016 alle ore 11.00, ai fini dell'approvazione delle modifiche dello Statuto della società innanzi indicata e, per l'effetto, dell'approvazione del nuovo testo dello Statuto della Società Puglia Valore Immobiliare Srl.

Tanto premesso e considerato, ritenuto di dover provvedere, si propone alla Giunta di adottare conseguente atto deliberativo.

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lettere a) e g) della L.R. n. 7/1997.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

LA GIUNTA

udita la relazione del Presidente proponente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

di approvare la relazione del Presidente proponente, che quivi si intende integralmente riportata e, per l'effetto di:

- 1) ratificare l'atto d'indirizzo del Presidente, prot. n. 6366 del 23/12/2016, allegato n. 1 della presente deliberazione, quale parte integrante;
- 2) ratificare la partecipazione all'Assemblea straordinaria della Società Puglia Valore Immobiliare Srl, tenutasi presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, Amministratore Unico della società, in Bari, via Putignani, 12, il giorno 27 dicembre 2016 alle ore 11.00;
- 3) ratificare, con riferimento alla predetta Assemblea:
 - A) l'approvazione delle modifiche dei seguenti articoli dello Statuto delle Società:
 - **art 16_Composizione organo amministrativo:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 4 e 5 del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 17_Disposizioni varie su organo amministrativo:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 del D.lgs. 175/2016;
 - **art. 21_Organo di controllo:** modifica ai sensi dell'art. 3.co 2 del D.lgs. 175/2016.
 - B) l'approvazione del nuovo testo dello Statuto della Società innanzi indicata, allegato n. 2 della presente deliberazione, quale parte integrante.
- 3) pubblicare la presente sul BURP.

Il segretario della Giunta
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta
dott. Michele Emiliano



Prot. 6366/SP

Al. n. 1)

Il presente allegato è composto
da n. 15 fogli.

Cataldo

Bari, 23 DIC. 2016.

All'Amministratore Unico di
Puglia Valore Immobiliare s.r.l.

Oggetto: Assemblea straordinaria Puglia Valore Immobiliare Srl del 27/12/2016 - Atto di indirizzo

La Regione Puglia è socio della Società Puglia Valore Immobiliare Srl con una quota di partecipazione azionaria pari al 100 %.

Con nota Prot. 290 del 19 dicembre 2016 ricevuta a mezzo PEC in pari data, è stata convocata l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, in Bari, via Putignani, n. 12 il giorno 27 dicembre p.v., alle ore 11:00, con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche dello Statuto della Società ai sensi del D. Lgs. 175/2016 .

A riguardo vista la relazione tecnica allegata sub a), si stabilisce di:

1) partecipare alla Assemblea straordinaria della Società Puglia Valore Immobiliare Srl, presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, in Bari, via Putignani, n. 12 il giorno 27 dicembre p.v., alle ore 11:00;

2) individuare, quale rappresentante delle Regione per la partecipazione alla predetta Assemblea, la dott.ssa Eleonora De Giorgi, funzionario presso la Segreteria Generale di Presidenza, conferendo il seguente mandato:

A) approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto delle Società Puglia Valore Immobiliare Srl:

- art 16_ **Composizione organo amministrativo**: modifica ai sensi dell'art. 11 co. 4 e 5 del D.lgs. 175/2016;

-art. 17_ **Disposizioni varie su organo amministrativo**: modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 del D.lgs. 175/2016;

- art. 21_ **Organo di controllo**: modifica ai sensi dell'art. 3. co 2 del D.lgs. 175/2016.

B) approvare il nuovo testo dello Statuto della Società innanzi indicata, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie.

Michele Emiliano

Michele Emiliano

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

**Al Presidente della Giunta regionale
dott. Michele Emilano****Sede****Oggetto: Assemblea straordinaria Puglia Valore Immobiliare Srl del
27/12/2016 - Relazione tecnica**

La Regione Puglia è socio della Società Puglia Valore Immobiliare Srl con una quota di partecipazione azionaria pari al 100 %.

Con nota Prot. 290 del 19 dicembre 2016, trasmessa a mezzo PEC in pari data, è stata convocata l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria, presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, Amministratore Unico della società, in Bari, via Putignani, 12, il giorno 27 dicembre 2016 alle ore 11.00, con il seguente ordine del giorno:

1) Modifiche dello Statuto della società ai sensi del D. Lgs. 175/2016.

A riguardo si precisa che con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, pubblicato sulla G.U. n. 210 dell'8 settembre 2016, è stata data attuazione alla delega contenuta nell'art. 18 della n. 124/2015, c.d. legge Madia, per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, "al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e di garantire la tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza". Il D. Lgs. n. 175/2016, cd. "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", detta norme aventi ad oggetto "la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento, e la

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta".

Ai sensi dell'art. 26, co. 1 del T.U., "Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016".

In particolare, incidono sugli attuali statuti delle società partecipate dalla Regione Puglia le seguenti disposizioni:

- art. 3, co. 2 "Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.";

- art. 4, co. 4, in base al quale le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 del medesimo articolo, disciplinante le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche e operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

- art. 11, co. 2 che ha inserito il principio secondo il quale, di norma, l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito da un amministratore unico. Sul punto, ai sensi del comma successivo, con un d.P.C.M., da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, saranno definiti dei criteri base ai quali, "per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VIbis del capo V del titolo V del libro V del codice civile."

- art. 11, co. 4, ai sensi del quale "Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120".

- art. 11, co. 9, ai sensi del quale "Gli statuti delle società a controllo pubblico prevedono altresì: a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea; b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi; c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali; d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società."

Al fine di "promuovere la più ampia collaborazione e un proficuo confronto", con nota prot. AOO_092/795 del 18 novembre 2016, inviata a mezzo Pec agli Organi di Amministrazione delle società controllate dalla Regione Puglia, la struttura scrivente ha invitato a condividere un programma di lavoro e a calendarizzare le attività da espletarsi entro il termine previsto.

Con successiva nota prot. AOO_092-846 del 01/12/2016, è stato richiesto l'invio di una proposta di modifica degli attuali statuti societari.

Le società controllate dalla Regione hanno trasmesso le bozze degli statuti, con le modifiche necessarie all'adeguamento innanzi indicato, da adottarsi in sede di assemblee straordinarie.

Con riferimento alla Società Puglia Valore Immobiliare Srl, le modifiche proposte riguardano i seguenti articoli:

- **art 16_Composizione organo amministrativo:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 4 e 5 del D.lgs. 175/2016;

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo@regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

- **art. 17_Disposizioni varie su organo amministrativo:** modifica ai sensi dell'art. 11 co. 9 del D.lgs. 175/2016;

- **art. 21_Organo di controllo:** modifica ai sensi dell'art. 3.co 2 del D.lgs. 175/2016.

Le modifiche proposte risultano conformi al dettato delle disposizioni normative intervenute.

La sentenza della Corte Costituzionale del 25 novembre 2016 n. 251, con la quale è stata dichiarata la parziale incostituzionalità della legge delega n. 124/2015, sulla cui base è stato adottato il D.Lgs. n. 175/2016, precisa espressamente che "Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione."

Ne deriva, pertanto, che, rebus sic stantibus, le disposizioni del testo unico in parola risultano assolutamente vigenti, fino ad eventuali provvedimenti di ritiro, modifica o impugnativa.

Tanto premesso e considerato, si riscontra la necessità, pertanto, di partecipare alla Assemblea straordinaria della Società Puglia Valore Immobiliare Srl, convocata presso lo Studio Legale del Prof. Cataldo Balducci, Amministratore Unico della società, in Bari, via Putignani, 12, il giorno 27 dicembre 2016 alle ore 11.00 e approvare le modifiche dello Statuto della società innanzi indicata e, per l'effetto, approvare il nuovo testo dello Statuto della Società Puglia Valore Immobiliare Srl, conferendo altresì mandato, nell'ambito della partecipazione a detta Assemblea, ad esprimere, laddove ciò si rendesse per legge necessario, eventuali diverse formulazioni letterali del testo delle modifiche statutarie.

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale
Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881
mail: c.corbo@regione.puglia.it pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA

SEZIONE RACCORDO AL SISTEMA REGIONALE

Tanto si rappresenta affinché le considerazioni sopra esposte possano essere condivise in vista della partecipazione all'assemblea, per poi essere eventualmente ratificate con deliberazione di Giunta regionale.

Cordialità.

I funzionari istruttori

Dott.ssa Viviana Di Cosmo

Dott.ssa Eleonora De Giorgi

Il Dirigente della Sezione

Avv. Cristiana Corbo

Il Segretario Generale della Presidenza

Dott. Roberto Venneri

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al sistema regionale

Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70125 Bari Tel: 080.540.2881

mail: c.corbo @regione.puglia.it

pec: entilocali@pec.rupar.puglia.it

		Al. n. 2)
	ALLEGATO "A" REPERTORIO N. 588 RACCOLTA N. 400	
	STATUTO	
	della società "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE - S.R.L."	
	ART. 1 - E' costituita la Società a responsabilità limitata denominata "PUGLIA VALORE IMMOBILIARE Società di cartolarizzazione - S.r.l."	
	ART. 2 - La Società ha sede in Bari.	
	ART. 3 - La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31-12-2050), e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per delibera dell'assemblea.	
	ART. 4 - Il capitale sociale è di Euro 10.000 (diecimila), diviso in quote ai sensi di legge.	
	La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento, nei modi di legge, di beni in natura e crediti, nonché di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, ivi compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società.	
	In mancanza di diversa indicazione, il conferimento deve essere eseguito in danaro.	
	In considerazione di specifiche esigenze, la delibera di aumento del capitale sociale può escludere il diritto di opzione in favore dei soci, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c..	

ART. 5 - La società ha per oggetto esclusivo la
realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione,
ai sensi dell'art. 84 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e
delle disposizioni ivi richiamate, dei proventi derivanti
dalla dismissione del patrimonio immobiliare non strumentale
delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e Aziende Ospedaliere
pugliesi, già di proprietà delle stesse ed alienato alla
Regione Puglia, relativamente al ripianamento del disavanzo
sanitario e in virtù di quanto previsto dall'art. 1 della
Legge Regione Puglia 5 giugno 2007 n. 16.
La società potrà effettuare le operazioni di
cartolarizzazione mediante emissione di titoli ovvero
assunzione di finanziamenti. Per ogni operazione saranno
individuati i beni immobili destinati al soddisfacimento dei
diritti dei portatori dei titoli e dei concedenti i
finanziamenti.
Gli immobili, e/o ogni altro diritto agli stessi collegato,
acquisiti dalla società nell'ambito di ciascuna operazione
di cartolarizzazione, costituiscono patrimonio separato da
quello della società e da quelli relativi ad eventuali altre
operazioni di cartolarizzazione compiute dalla società.
Ognuno di tali patrimoni separati è destinato in via
esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei
titoli emessi - dalla società medesima o da altri enti - per
finanziare l'acquisto dei crediti che del suddetto

	patrimonio fanno parte, nonché al pagamento dei costi della	
	procedura di cartolarizzazione. Su tale patrimonio non sono	
	ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori	
	dei titoli emessi dalla società ovvero dai concedenti i	
	finanziamenti da essa ottenuti.	
	La società potrà compiere tutte le prestazioni accessorie,	
	affini e strumentali più utili e necessarie per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La società può incaricare soggetti terzi per la prestazione	
	di servizi di gestione amministrativa, di cassa e di	
	pagamento, di cessione, vendita o trasferimento, anche a	
	titolo fiduciario, relativamente ai beni oggetto di ciascuna	
	operazione di cartolarizzazione; può effettuare operazioni	
	di reinvestimento in altre attività finanziarie dei fondi	
	derivanti dalla gestione e dalla vendita dei beni acquistati	
	non immediatamente impiegati per il soddisfacimento dei	
	diritti derivanti dai summenzionati titoli o finanziamenti.	
	Alla società possono essere conferiti diritti pieni o	
	parziali sui beni immobili facenti parte del patrimonio	
	disponibile oggetto della procedura di cartolarizzazione.	
	ART. 6 - Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la	
	Società può emettere titoli di debito, ai sensi e per gli	
	effetti dell'art. 2483 C.C.	
	ART. 7 - I diritti sociali spettano ai soci in misura	
	proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi	

		posseduta.
		ART. 8 - Le quote sociali possono essere trasferite sia per
		atto tra vivi, sia mortis causa.
		ART. 9 - Il socio può recedere dalla Società nei casi
		previsti dalla legge.
		La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo
		amministrativo a mezzo raccomandata a.r. entro trenta giorni
		dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese della
		decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di
		una decisione, dal momento in cui il socio viene a
		conoscenza del fatto che lo legittima.
		Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato,
		diviene inefficace quando la Società revoca la decisione che
		lo legittima.
		ART. 10 - Il socio che recede dalla Società ha diritto di
		ottenere il rimborso della propria quota in proporzione al
		valore di mercato del patrimonio sociale.
		In caso di disaccordo sul valore, questo viene determinato
		sulla base di una perizia giurata redatta da un esperto
		nominato dal Presidente del Tribunale competente, su istanza
		della parte più diligente.
		Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste
		dalla legge, entro centottanta (180) giorni dalla data di
		comunicazione della volontà di recedere.
		ART. 11 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro

	competenza dalla legge o dalle presenti norme di	
	funzionamento, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro	
	approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.	
	Le decisioni ritualmente prese vincolano tutti i soci,	
	ancorché assenti o dissenzienti.	
	ART. 12 - Le decisioni dei soci vengono assunte con metodo	
	collegiale.	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'Amministratore Unico o	
	dal Presidente del Consiglio di Amministrazione con lettera	
	raccomandata, anche a mano, spedita ai soci, al domicilio	
	risultante ai sensi dell'art. 2479 bis C.C., almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo	
	- anche fuori della sede legale, purché in Italia - il	
	giorno e l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie	
	da trattare.	
	In mancanza delle suddette formalità, la deliberazione è	
	validamente adottata quando ad essa partecipa l'intero	
	capitale sociale e sussistono le altre condizioni di legge.	
	ART. 13 - Possono intervenire all'Assemblea coloro che	
	risultano soci ai sensi delle vigenti norme.	
	Ogni socio può farsi rappresentare mediante delega scritta.	
	La regolarità della delega viene accertata dal Presidente	
	dell'assemblea.	

I soci partecipano alle decisioni con diritto di voto
proporzionale alla quota di capitale posseduta.
ART. 14 - L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico
o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso
di loro assenza o impedimento, l'Assemblea elegge il proprio
presidente.
Il presidente nomina, tra gli intervenuti, un segretario, a
meno che il verbale non debba essere redatto da un notaio.
Le deliberazioni assembleari debbono constare dal verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio.
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,
le loro dichiarazioni.
L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci
che rappresentino almeno il cinquantuno per cento (51%) del
capitale sociale.
L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno,
per l'approvazione del bilancio, entro centoventi (120)
giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio
consolidato o quando particolari esigenze - debitamente
segnalate dall'organo amministrativo - attinenti alla
struttura ed all'oggetto della società lo richiedano,
l'assemblea, per l'approvazione del bilancio, può essere
convocata entro centottanta (180) giorni dalla chiusura
dell'esercizio.

	L'assemblea, inoltre, può essere convocata ogni qualvolta	
	sia ritenuto opportuno dall'organo amministrativo.	
	ART. 15 - Sono riservate alla competenza dell'assemblea:	
	- l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	- la nomina e la revoca degli amministratori, fatti salvi i	
	diritti riguardanti l'amministrazione della Società	
	eventualmente attribuiti a singoli soci;	
	- l'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del	
	collegio sindacale e la rispettiva retribuzione;	
	- le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	- la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una	
	rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	- la nomina e la revoca dei liquidatori ed i criteri di	
	svolgimento della liquidazione;	
	- le altre decisioni che la legge riserva in modo	
	inderogabile alla competenza dei soci.	
	ART. 16 - La società può essere amministrata da un	
	Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione,	
	composto da tre membri.	
	Non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma,	
	del codice civile prevedere che l'amministrazione sia	
	affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più	
	persone.	

	Qualora la società sia amministrata da un organo	
	amministrativo collegiale, la scelta degli amministratori da	
	eleggere sarà effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti	
	dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.	
	La scelta è rimessa all'Assemblea che provvede alla nomina.	
	L'Amministratore Unico ed i membri del Consiglio di	
	Amministrazione potranno essere scelti anche fra i non soci.	
	Gli Amministratori durano in carica a tempo indeterminato,	
	fino a revoca da parte dell'Assemblea o dimissioni, e sono	
	rieleggibili.	
	Ove non nominato dall'Assemblea o in sede di costituzione,	
	il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il	
	Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte	
	che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia	
	fatta richiesta da uno o più amministratori o dal Collegio	
	Sindacale, se esistente.	
	Le convocazioni del Consiglio saranno fatte dal Presidente	
	mediante raccomandata da spedire agli amministratori ed ai	
	Sindaci se nominati almeno cinque giorni prima e contenente	
	il luogo, il giorno, l'ora e gli argomenti da trattare.	
	In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato con	
	telegramma o telefax o posta elettronica da spedire almeno	
	un giorno prima.	
	Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando sia	

	presente la maggioranza dei componenti in carica e siano	
	adottate con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti,	
	salvi i limiti di legge.	
	In caso di parità è determinante il voto di chi presiede la	
	riunione.	
	In mancanza delle formalità di convocazione innanzi	
	specificate, il Consiglio di Amministrazione delibera	
	validamente quando siano presenti tutti gli amministratori e	
	tutti i sindaci effettivi, se nominati.	
	ART. 17 - L'organo amministrativo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della	
	Società, salve le limitazioni di legge.	
	Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, escluse le	
	attribuzioni allo stesso riservate per legge, può attribuire	
	deleghe di gestione a un solo amministratore, salva	
	l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente	
	autorizzata dall'assemblea.	
	E' esclusa l'attribuzione della carica di vicepresidente,	
	salvo che la relativa previsione sia attribuita	
	esclusivamente quale modalità di individuazione del	
	sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento,	
	senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.	
	E' vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di	
	risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività,	
	nonché corrispondere trattamenti di fine mandato ai	

	componenti degli organi sociali.	
	E' vietato istituire organi diversi da quelli previsti dalle	
	norme generali in tema di società.	
	Oltre alle attribuzioni non delegabili previste	
	dall'articolo 2381, commi 2, 3 e 4 del codice civile, sono	
	di esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo e non	
	sono delegabili i poteri e le attribuzioni relativi a:	
	a) la redazione di regolamenti interni e le norme generali	
	per l'esercizio delle attività sociali;	
	b) le proposte all'Assemblea di partecipazione della società	
	ad enti, istituti, organismi e società e la designazione,	
	ove occorra, delle persone destinate a rappresentare nei	
	medesimi la società stessa;	
	c) le proposte all'Assemblea di assunzione di mutui;	
	d) l'approvazione e la consegna all'Assemblea del documento	
	programmatico annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno e	
	la verifica periodica dello stato di attuazione;	
	e) la gestione dei rapporti istituzionali con le autorità e	
	le Pubbliche Amministrazioni.	
	L'Organo amministrativo può altresì provvedere e disporre	
	per la cessione, l'alienazione e/o il trasferimento a	
	qualsiasi titolo di crediti acquistati dalla società	
	nell'ambito di ciascuna operazione di cartolarizzazione e il	
	compimento di atti di disposizione, a qualunque titolo, in	
	relazione a tali crediti (anche singolarmente considerati),	

	quali la creazione sugli stessi di garanzie, anche reali, di
	vincoli, oneri e diritti di terzi, in conformità a quanto
	previsto nei contratti ed accordi conclusi dalla società nel
	contesto di tale operazione di cartolarizzazione e nel
	rispetto di tali contratti e accordi; può inoltre provvedere
	e disporre per l'emissione di titoli e/o l'assunzione di
	finanziamenti volti a finanziare l'acquisto di crediti e/o
	l'erogazione di finanziamenti e/o la prestazione di garanzie
	da parte della società nell'ambito di ciascuna operazione di
	cartolarizzazione, oltre a poter determinare la redazione,
	la conclusione e la stipulazione di qualsivoglia contratto,
	accordo, atto o documento necessario, utile od opportuno per
	il buon esito dell'operazione di cartolarizzazione, diverso
	da quelli di cui ai punti precedenti.
	ART. 18 - La rappresentanza della Società di fronte ai terzi
	ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di
	Amministrazione o all'Amministratore Unico o al Consigliere
	delegato, se nominato, e comunque nei limiti della delega.
	L'organo amministrativo può delegare la firma sociale, con
	le limitazioni che riterrà opportune, a procuratori
	speciali, per determinati atti o categorie di atti.
	ART. 19 - Il compenso spettante all'organo amministrativo è
	stabilito dall'assemblea dei soci, la quale determina anche
	le modalità e i termini per l'effettivo pagamento.
	Agli Amministratori spetta, inoltre, il rimborso di tutte le

	spese sostenute in ragione del proprio ufficio.	
	ART. 20 - L'Organo amministrativo può nominare uno o più	
	direttori, con specifiche funzioni generali, commerciali,	
	tecniche o amministrative, anche tra persone estranee alla	
	società, determinando il relativo compenso.	
	ART. 21 - Ciascun socio ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizia dello svolgimento della gestione e	
	degli affari e di consultare i libri sociali ed i documenti	
	relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti	
	di fiducia.	
	I soci che rappresentano almeno un terzo del capitale	
	sociale hanno, inoltre, diritto di far eseguire annualmente,	
	a proprie spese, la revisione della gestione.	
	L'assemblea nomina, in ogni caso, un organo di controllo o	
	un revisore.	
	L'organo di controllo sarà composto, nel rispetto delle	
	condizioni di legge, di tre membri effettivi e due supplenti.	
	L'organo di controllo o il revisore così nominato, durerà in	
	carica tre esercizi, sarà rieleggibile, opererà secondo le	
	disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in	
	materia e sarà retribuito in conformità alle vigenti tariffe	
	professionali.	
	ART. 22 - Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno	
	dicembre di ogni anno.	
	ART. 23 - L'Organo amministrativo, alla fine di ogni	

	esercizio sociale, deve redigere il Bilancio nei modi di
	legge.
	Il bilancio, redatto con l'osservanza di tutti i criteri
	stabiliti dal codice civile, verrà presentato per
	l'approvazione all'Assemblea dei soci, da convocarsi a norma
	del precedente articolo 12.
	Una copia del bilancio, a norma di legge, deve essere
	depositata nella sede della società almeno quindici giorni
	prima dell'Assemblea.
	ART. 24 - Prima di ogni distribuzione, dagli utili netti
	deve essere dedotta la somma da accantonare a riserva
	legale, come per legge.
	Inoltre, dagli utili netti può essere dedotta una ulteriore
	quota da accantonare a riserva facoltativa, da destinare a
	scopi che l'assemblea riterrà opportuni.
	ART. 25 - L'Assemblea che approva il bilancio, dopo gli
	accantonamenti di cui al precedente articolo 24 delibera
	anche sulla distribuzione degli utili netti ai soci, in
	proporzione alle quote di capitale detenute e stabilisce il
	termine e le modalità per il pagamento dei dividendi.
	I dividendi non riscossi entro cinque (5) anni dal termine
	fissato dall'Assemblea sono prescritti.
	ART. 26 - Addivenendosi, in qualunque momento e per
	qualsiasi causa, allo scioglimento della società,
	l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e

